

**STATUTO SIDIEF S.P.A.**

-----

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE, DURATA**

**Art. 1**

**Denominazione e modello societario**

È costituita una società per azioni con la denominazione "SIDIEF S.P.A. - Società Italiana di Iniziative Edilizie e Fondiarie".  
La Società adotta il modello di amministrazione e controllo dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile.

**Art. 2**

**Sede**

La Società ha sede in Roma.  
Con delibera del Consiglio di Gestione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie.  
Il domicilio dei Soci è quello che risulta dai libri sociali.

**Art. 3**

**Oggetto**

La Società ha per oggetto la gestione, amministrazione e valorizzazione dei beni immobili di sua proprietà.  
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.  
Può, altresì, svolgere attività di consulenza per la compravendita, la locazione e la valorizzazione di beni immobili di pubbliche istituzioni e Società a partecipazione pubblica, nonché di enti del terzo settore.  
Per la realizzazione dei propri fini la Società potrà stipulare accordi e convenzioni che prevedono la locazione di beni immobili a particolari condizioni.

**Art. 4**

**Durata**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata.

**TITOLO II  
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

**Art. 5**

**Capitale sociale e azioni**

Il capitale sociale è di Euro 567.000.000 (cinquecentosessantasettemilioni) interamente versato, suddiviso in 567.000 (cinquecentosessantasettemila) azioni del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna.

Le azioni sono nominative e indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti

anche con l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

#### **Art. 6**

##### **Trasferimento delle azioni**

Il trasferimento delle azioni è subordinato al benessere del Consiglio di Sorveglianza. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2355-bis del codice civile è riconosciuto all'alienante il diritto di recesso.

Spetta comunque agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione delle azioni da ciascun socio possedute, per l'acquisto sia delle azioni sia di eventuali diritti di opzione.

#### **Art. 7**

##### **Obbligazioni e altri titoli**

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in proprie azioni o cum warrant, e altri titoli, a norma e con le modalità di legge.

### **TITOLO III ASSEMBLEA**

#### **Art. 8**

##### **Assemblea**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa è convocata dal Consiglio di Gestione, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, di norma presso la sede sociale, ferma la possibilità di partecipazione a distanza secondo quanto stabilito all'articolo 10.

#### **Art. 9**

##### **Convocazione**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

## **Art. 10**

### **Intervento in Assemblea**

Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da un delegato purché non componente del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- a) che sia possibile per il Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e il regolare svolgimento dell'adunanza, e constatare le espressioni di voto dei partecipanti;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che le sopra indicate modalità di partecipazione siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione di diverse e inderogabili previsioni di legge.

## **Art. 11**

### **Presidenza e verbale dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza. In caso di sua assenza o di impedimento, l'Assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente. Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Sorveglianza lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o da chi ne fa le veci.

## **Art. 12**

### **Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte con le maggioranze stabilite per i casi di prima e seconda convocazione dal codice civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea.

## **TITOLO IV CONSIGLIO DI GESTIONE**

## **Art. 13**

### **Composizione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da

un minimo di due a un massimo di cinque membri.

La determinazione del numero e la nomina degli amministratori spettano al Consiglio di Sorveglianza.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Il Direttore Generale della Società, ove nominato, può essere componente del Consiglio di Gestione.

Nella composizione del Consiglio di Gestione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il mandato scade alla data dell'Assemblea ordinaria convocata alla scadenza dell'ultimo esercizio del triennio, e i componenti restano in carica, in regime di prorogatio, sino alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Se nel corso dell'esercizio uno o più componenti del Consiglio di Gestione vengono a mancare, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e i componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Consiglio di Sorveglianza può revocare i componenti del Consiglio di Gestione in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

#### **Art. 14 Compensi**

Agli amministratori spetta un compenso fissato dal Consiglio di Sorveglianza e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **Art. 15 Presidente del Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Sorveglianza nomina il Presidente del Consiglio di Gestione.

Questi nomina, anche al di fuori del Consiglio, un segretario.

#### **Art. 16 Convocazioni**

Il Consiglio di Gestione si riunisce di norma una volta al mese e in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o sia richiesto dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione viene convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza.

L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Le riunioni sono convocate presso la sede della Società o altrove. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Gestione con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che sia possibile per il Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e il regolare svolgimento dell'adunanza, e constatare le espressioni di voto dei partecipanti;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) che le sopra indicate modalità di partecipazione siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di diverse e inderogabili previsioni di legge.

Alle riunioni del Consiglio di Gestione possono assistere i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

#### **Art. 17**

##### **Deliberazioni**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alla riunione.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### **Art. 18**

##### **Poteri**

Il Consiglio di Gestione è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Società compie tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Gestione ha quindi la facoltà, fra le altre, di deliberare l'acquisto, la vendita, la permuta e la costruzione di immobili, stipulare convenzioni per la locazione degli immobili, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri o anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, adottare autonomamente le modifiche statutarie richieste da norme imperative di legge.

#### **Art. 19**

##### **Deleghe**

Il Consiglio di Gestione può delegare specifiche funzioni a singoli consiglieri fissandone i poteri. Spetta al Consiglio di Sorveglianza stabilire gli eventuali compensi per tali incarichi.

#### **Art. 20**

##### **Rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Gestione, o chi ne fa le veci, ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procura.

#### **Art. 21**

##### **Informativa**

Il Consiglio di Gestione riferisce al Consiglio di Sorveglianza con relazione semestrale sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche.

Il Consiglio di Gestione riferisce altresì tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza quando ne sussistano le ragioni nonché sulle operazioni nelle quali i componenti del Consiglio di Gestione medesimo possano avere un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi.

Il Consiglio di Gestione è tenuto a fornire al Consiglio di Sorveglianza le informazioni che gli vengano richieste.

### **TITOLO V**

## **CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

#### **Art. 22**

##### **Composizione**

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri.

L'Assemblea ne determina il numero effettivo, ne elegge i componenti e ne nomina il Presidente.

Almeno un componente deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Nella composizione del Consiglio di Sorveglianza deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta il rimborso delle spese; l'Assemblea può stabilire un compenso per i componenti del Consiglio di Sorveglianza che non siano dipendenti in servizio della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Sorveglianza può eleggere al suo interno un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Se nel corso dell'esercizio uno o più Consiglieri vengono a mancare, l'Assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione secondo le disposizioni di cui al presente articolo e i componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica.

#### **Art. 23**

##### **Poteri**

Il Consiglio di Sorveglianza svolge funzioni di controllo nonché, sulle materie previste, di indirizzo e di supervisione strategica nei termini indicati nel presente articolo.

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e ne determina i compensi, anche per i componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b) approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Gestione;
- c) esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 2403, primo comma, del codice civile, richiede al Consiglio di Gestione tutte le informazioni che ritenga necessario acquisire e comunica al Consiglio di Gestione le proprie osservazioni su quanto rilevato;
- d) riferisce per iscritto all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni, sui fatti censurabili rilevati nonché sui principali argomenti rientranti nella propria sfera di competenza;
- e) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre:

- a) approva i piani industriali e finanziari della Società predisposti dal Consiglio di Gestione e le operazioni strategiche della Società deliberate dal medesimo Consiglio di Gestione;
- b) definisce le linee di indirizzo relativamente ai limiti di indebitamento massimo, i criteri per acquisizioni e dismissioni, il contenuto degli accordi e delle convenzioni di cui all'articolo 3, le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti della Società;
- c) rilascia il proprio nulla osta per la nomina del Direttore Generale da parte del Consiglio di Gestione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti da esso compiuti.

#### **Art. 24**

##### **Deliberazioni**

Alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza si applicano, quanto a modalità di convocazione, quorum e svolgimento delle riunioni, le disposizioni degli articoli 16 e 17.

#### **Art. 25**

##### **Presidente del Consiglio di Sorveglianza**

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso, fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori. Provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno venga fornita a tutti i Consiglieri adeguata informativa.

Mantiene regolarmente i contatti con il Consiglio di Gestione tramite il suo Presidente.

Nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza può chiedere informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e ricevere proposte dal Consiglio di Gestione.

## **TITOLO VI DIRETTORE GENERALE**

#### **Art. 26**

##### **Nomina e poteri**

Il Consiglio di Gestione può nominare il Direttore Generale e ne determina compiti e compensi.

Ove nominato, il Direttore Generale, nella qualità di capo dell'esecutivo, sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali; è preposto alla gestione del personale; determina e impartisce le direttive operative; formula proposte al Consiglio di Gestione e cura l'esecuzione delle deliberazioni di tale Organo.

## **TITOLO VII REVISIONE DEI CONTI**

### **Art. 27**

#### **Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali.

L'incarico è conferito, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria, la quale determina anche il corrispettivo per l'intera durata del mandato.

L'incarico scade alla data della successiva Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis, ultimo comma, del codice civile.

## **TITOLO VIII BILANCIO ED UTILI**

### **Art. 28**

#### **Bilancio**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio e lo sottopone, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

### **Art. 29**

#### **Utili**

Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Gestione, possono in tutto o in parte essere attribuiti dall'Assemblea ai soci in proporzione della loro partecipazione, ovvero essere destinati a riserva straordinaria.

## **TITOLO IX SCIoglimento DELLA SOCIETÀ'**

### **Art. 30**

#### **Liquidazione e scioglimento**

Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osservano le

disposizioni di legge.

**TITOLO X  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 31**

**Rinvio a norme di legge**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

F.TO: MARIO SCATTONE (NOTAIO)